

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore

(77/389/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, i dispositivi di rimorchio ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, onde permettere segnatamente l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾ ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento da parte degli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno 4 ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ad ecce-

zione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole, nonché dei macchinari per lavori pubblici.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare né l'omologazione CEE, né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i dispositivi di rimorchio, se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione, o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i dispositivi di rimorchio, se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato.

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dell'allegato sono adottate a norma della procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

⁽¹⁾ GU n. C 76 del 7. 4. 1975, pag. 37.

⁽²⁾ GU n. C 248 del 29. 10. 1975, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

*ALLEGATO***DISPOSITIVI DI RIMORCHIO****1. Numero**

- 1.1. Ogni veicolo deve essere dotato anteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio su cui si possa fissare un'attrezzatura di collegamento, quale una barra o una fune da traino.
- 1.2. I veicoli della categoria M₁, definiti dall'allegato I della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione di quelli non idonei a circolare con un carico rimorchiato, devono essere dotati anche posteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio.

2. Resistenza

- 2.1. I dispositivi specifici di rimorchio fissati al veicolo devono resistere ad una forza statica di trazione e di spinta almeno pari alla metà del peso a pieno carico ammesso per il veicolo, solo e senza carico rimorchiato, al quale sono fissati.
-